

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 124/2018

del 6 luglio 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/186]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione, del 25 gennaio 2018, che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica e che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia vescicolare dei suini ⁽¹⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2018/136 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la decisione di esecuzione 2012/767/UE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 1° gennaio 2019.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 9 (Direttiva 92/119/CEE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 D 0136:** Decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione, del 25 gennaio 2018 (GU L 24 del 27.1.2018, pag. 3).»

2. Dopo il punto 47 (Regolamento (UE) n. 415/2013 della Commissione) della parte 3.2 è inserito il seguente punto:

«48. **32018 D 0136:** Decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione, del 25 gennaio 2018, che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica e che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia vescicolare dei suini (GU L 24 del 27.1.2018, pag. 3).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

⁽¹⁾ GU L 24 del 27.1.2018, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 337 dell'11.12.2012, pag. 54.

3. Il testo del punto 35 (Decisione di esecuzione 2012/767/UE della Commissione) della parte 3.2 è soppresso a decorrere dal 1^o gennaio 2019.

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/136 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.